

---

# PICENUM SERAPHICUM

RIVISTA DI STUDI STORICI E FRANCESCANI

---

ANNO XXXVIII (2024)

NUOVA SERIE

---



PROVINCIA PICENA "S. GIACOMO DELLA MARCA" DEI FRATI MINORI

---



eum edizioni università di macerata

---

# PICENUM SERAPHICUM

## RIVISTA DI STUDI STORICI E FRANCESCANI

---

### **Ente proprietario**

Provincia Picena "San Giacomo della Marca" dei Frati Minori  
via S. Francesco, 52  
60035 Jesi (AN)

### **in convenzione con**

Dipartimento di Studi Umanistici-Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia  
corso Cavour, 2  
62100 Macerata

### **Consiglio scientifico**

Felice Accrocca, Giuseppe Avarucci, Francesca Bartolacci, Monica Bocchetta, Rosa Marisa Borraccini, Giammario Borri, Giuseppe Buffon, David Burr, Alvaro Cacciotti, Alberto Cadili, Maela Carletti, Maria Ciotti, Mario Conetti, Jacques Dalarun, Maria Consiglia De Matteis, Carlo Dolcini, Christoph Flüeler, György Galamb, Gábor Győr iványi, Robert E. Lerner, Jean Claude Maire-Vigueur, Alfonso Marini, Enrico Menestò, Grado G. Merlo, Jürgen Miethke, Antal Molnár, Lauge O. Nielsen, Roberto Paciocco, Letizia Pellegrini, Luigi Pellegrini, Gian Luca Potestà, Leonardo Sileo, Andrea Tabarroni, Katherine Tachau, Giacomo Todeschini

### **Consiglio direttivo**

Roberto Lambertini (direttore), Francesca Bartolacci (condirettrice), Monica Bocchetta, Maela Carletti, Pamela Galeazzi, p. Lorenzo Turchi

### **Comitato di Redazione**

Nicoletta Biondi, p. Marco Buccolini, Laura Calvaresi, p. Ferdinando Campana, Agnese Contadini, Daniela Donninelli, Noemi Fioralisi, p. Simone Giampieri, Roberto Lamponi, p. Gabriele Lazzarini, Costanza Lucchetti, Francesco Nocco, Luca Marcelli, Gioele Marozzi, Chiara Melatini, Annamaria Raia

### **Redazione**

Dipartimento di Studi Umanistici-Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia  
corso Cavour, 2  
62100 Macerata  
redazione.picenum@unimc.it

### **Direttore responsabile**

p. Ferdinando Campana

### **Editore**

eum edizioni università di macerata  
Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 – 62100 Macerata  
tel. 0733 258 6080  
<http://eum.unimc.it>  
[info.ceum@unimc.it](mailto:info.ceum@unimc.it)



**eum** edizioni università di macerata

# Indice

3 Editoriale

## Studi

- 9 Francesco Fiorentino  
Il rapporto fra intelletto e volontà in Francesco di Appignano
- 27 Andrea Nannini  
*Dicit quidam Doctor et multum pulchre in hac materia.* ‘Comunicazione’  
e ‘produzione’ tra metafisica e teologia trinitaria in Francesco  
d’Appignano e Giovanni da Ripa
- 69 Antonio Petagine  
Francis of Marchia against the Unity of the Intellect
- 97 Tiziana Suarez-Nani  
Ancora una sfida alla fisica aristotelica? Francesco di Appignano e  
la co-locazione dei corpi
- 115 Edit Anna Lukács  
Robert Halifax OFM on the Middle Act of the Will
- 133 Martina Maria Caragnano  
Lo *speculum imperatoris* di Dialogo 3.2 e il *De regimine principum*:  
alcune ipotesi di confronto
- 163 Francesco Giuliani  
*L’affiliatio* nei Minori Conventuali: un caso di espulsione dalla  
prospettiva della Congregazione del Concilio (XVII sec.)
- 193 Gloria Sopranzetti  
«Fuit vir turbolentus, amicusque novitatum». Padre Valentino  
Pacifici tra religione e bibliofilia

## Note

- 225 Maria Teresa Dolso  
Donne e uomini nel francescanesimo delle Marche
- 245 Deborah Licastro  
Il palazzo comunale di Cingoli
- 253 Roberto Lamponi  
Il mondo dei Cappuccini. Tra storia, società, arte, architettura. Cronaca del convegno (Pesaro, Auditorium Palazzo Montani Antaldi, 19-21 settembre 2024)

## Schede

- 261 *Atlante storico di Cingoli*, a cura di Francesca Bartolacci, eum, Macerata 2024, 320 pp. (N. Fioralisi); *The Economy of Francesco. Un glossario per riparare il linguaggio dell'economia*, a cura di S. Rozzoni, P. Limata, Città nuova, Roma 2022, 355 pp. (F. Polo); Monica Bocchetta, Maria Maddalena Paolini, «Vi gettò le prime fondamenta». *Il beato Pietro Gambacorta, Montebello e i Girolamini. Excursus storico-artistico*, Fondazione Girolomoni Edizioni, Isola del Piano 2024, 155 pp. (G. Marozzi); *La Biblioteca storica di Palazzo Campana*, a cura di Monica Bocchetta, Giulia Lavagnoli, con la collaborazione di Costanza Lucchetti, Osimo, Istituto Campana per l'Istruzione Permanente, Andrea Livi, Fermo 2023, 127 pp. (M. Carletti); Gioele Marozzi, *Percorsi nell'Epistolario di Giacomo Leopardi. La storia e le caratteristiche riemerse*, eum, Macerata 2023, 374 pp. (A. Contadini).

Studi

# L'*affiliatio* nei Minori Conventuali: un caso di espulsione dalla prospettiva della Congregazione del Concilio (XVII sec.)

Francesco Giuliani

## *Abstract*

Il presente contributo si focalizza sulla prassi dell'*affiliatio* nei Minori Conventuali del XVII sec. nel contesto della Marca Pontificia. Sulla base di un peculiare caso di studio rintracciato nelle fonti della Congregazione del Concilio, si propone un'analisi storico giuridica dell'istituto della filiazione conventuale dalla prospettiva di un preminente dicastero romano fulcro dell'interpretazione normativa post tridentina.

This contribution focuses on the practice of *affiliatio* in the 17th century Conventual Minors in the context of Marca Pontificia. On the basis of a peculiar case study found in the sources of the Congregation of the Council, a legal-historical analysis of the institute of conventual filiation is proposed from the perspective of a preeminent Roman dicastery core of post-Tridentine normative interpretation.

Nel 2011 in un saggio che analizzava sul lungo periodo lo stato della storiografia sul Francescanesimo nell'età moderna e contemporanea, Padre Giuseppe Buffon (OFM) utilizzava le espressioni “storia omessa” e “disimpegno storiografico”<sup>1</sup>. L'autore nel suo studio attribuiva le cause

<sup>1</sup> Cfr. G. Buffon, *Sulle tracce di una storia omessa. Storiografia moderna e contemporanea dell'Ordine francescano*, Grottaferrata 2011, in particolare pp. 27-57. L'opera riprende,

di questa lacuna ad una molteplicità di fattori, soprattutto “interni”. In primo luogo un’ostinata attenzione nel privilegiare l’approfondimento della storia del fondatore e più in generale il mito delle origini dell’esperienza francescana. Dalla fine dell’Ottocento è prevalsa infatti all’interno del movimento francescano una certa interpretazione dell’età moderna, ritenuta a torto o a ragione l’epoca in cui far principiare l’inizio della decadenza. Si riteneva infatti che il culmine del declino toccato durante il XIX sec. fosse iniziato con la definitiva separazione all’interno dell’Ordine minoritico nel 1517. La perdita dell’unità e le varie riforme e partizioni interne avrebbe dato il via infatti ad un graduale indebolimento istituzionale a cui si sarebbe rimediato soltanto sul finire dell’Ottocento con un riordinamento strutturale dell’intero Ordine<sup>2</sup>.

Questa tendenza storiografica incline a privilegiare l’indagine del periodo aureo a discapito delle fasi successive non è riconducibile soltanto all’esperienza minoritica ma rispecchia un atteggiamento che a lungo è stato comune anche tra gli studiosi di altri ordini religiosi di antica fondazione.

Nella periodizzazione della storia della Chiesa certamente il Concilio di Trento e i suoi successivi sviluppi rappresentano uno snodo fondamentale dal punto di vista pastorale, teologico e istituzionale per tutta la prima e tarda età moderna. L’apporto riformatore della normativa tridentina ha infatti influito sulla fisionomia della Chiesa universale sino al XX sec. L’abbondante storiografia che si è soffermata ad analizzare come il tridentino sia stato tradotto al livello locale ha privilegiato in primo luogo la figura del vescovo in quanto perno della riforma e solo successivamente i risvolti e gli effetti dell’assise conciliare sugli ordini religiosi<sup>3</sup>. È noto inoltre come proprio relativamente all’epoca post

relativamente alla prima sezione, un precedente lavoro del medesimo autore, *Francescanesimo in epoca moderna: una storia omessa?*, «Archivum Franciscanum Historicum», 101 (2008), pp. 279-307. Per un affresco, necessariamente sintetico, della storiografia francescana si veda G.G. Merlo, *La storiografia francescana dal dopoguerra ad oggi*, «Studi Storici», 32 (1991) 2, pp. 287-307. Per gli studi relativi all’età moderna e contemporanea si veda G. Buffon, *Materiali per la storia dei frati minori in Italia. Bilancio bibliografico tra età moderna e contemporanea (sec. XVI-XIX)*, «Frate Francesco», 72 (2006), pp. 363-464.

<sup>2</sup> Buffon, *Sulle tracce* cit., p. 52.

<sup>3</sup> Tra gli studi che per primi hanno problematizzato il tema ordini religiosi e riforma tridentina si veda G. Fragnito, *Gli Ordini religiosi tra Riforma e Controriforma*, in *Clero e Società nell’Italia moderna*, a cura di M. Rosa, Bari 1992, pp. 115-205; R. Rusconi, *Gli Ordini religiosi*

tridentina gli ordini di nuova fondazione come ad esempio i Gesuiti – incarnando lo spirito del rinnovamento cattolico post conciliare – siano stati oggetto di rilevanti sforzi storiografici.

Tra i fattori che hanno contribuito a limitare le ricerche sull’epoca moderna del francescanesimo e di altre famiglie di religiosi, non dobbiamo sottovalutare anche una ragione di tipo strettamente pratico, perlomeno relativamente ad alcune aree geografiche italiane. Il riferimento è alle soppressioni napoleoniche e poi liberali che hanno inciso profondamente sul patrimonio archivistico, immobiliare e artistico, andando a depauperare, frammentare e financo disperdere ingente materiale documentale.

Negli ultimi decenni si riscontra un’inversione di tendenza, corroborata anche dall’adozione di nuovi approcci e metodologie<sup>4</sup>. Non è certamente questa la sede per tracciare un bilancio storiografico, ci interessa però sottolineare un dato ai fini del nostro ragionamento. Da tempo ormai storici di diversa estrazione hanno iniziato ad analizzare il clero regolare mediante le fonti prodotte da organi centrali di governo della Chiesa, le quali si rivelano essere un punto di osservazione privilegiato per lo studio degli ordini religiosi nella prima età moderna; in particolare si è potuto appurare come la documentazione prodotta dalle congregazioni romane agevoli ricerche di tipo sistematico, favorisca approcci di tipo comparato e talvolta permetta di colmare le mancanze degli archivi ecclesiastici locali<sup>5</sup>.

*maschili dalla Controriforma alle Soppressioni Settecentesche. Cultura, Predicazione, Missioni*, in *Clero e Società* cit., pp. 207-274; R. Rusconi, *Gli Ordini Mendicanti tra Rinascimento e Controriforma: Eremi e Riforme, Conventi e Città, Missioni e Campagne*, in *Città Italiane del ‘500 tra Riforma e Controriforma*, Atti del Convegno internazionale di Studi (Lucca, 13-15 Ottobre 1983), Lucca 1988, pp. 267-281.

<sup>4</sup> A questo riguardo si veda M.C. Giannini, *Introduzione*, in *Religione, Conflittualità e Cultura. Il clero regolare nell’Europa d’antico regime*, a cura di Id., Roma 2006, in particolare pp. 6-22; C. Fantappiè, *Il monachesimo moderno tra ragion di Chiesa e ragion di Stato. Il caso toscano (XVI-XIX sec.)*, Firenze 1993.

<sup>5</sup> Per una panoramica delle potenzialità dell’Archivio Apostolico Vaticano nella ricerca sugli ordini religiosi si veda S. Giordano, *La Santa Sede e i religiosi dal concilio di Trento a Innocenzo XII (1563-1700). Percorsi di ricerca nell’Archivio Segreto Vaticano*, in *Gli archivi per la storia degli ordini religiosi I. Fonti e problemi (secoli XVI-XIX)*, a cura di M.C. Giannini e M. Sanfilippo, Viterbo 2007, pp. 13-36.

È il caso di Emanuele Boaga che già nel 1971, in maniera pionieristica, si era servito della documentazione giunta alla Congregazione sopra lo stato dei regolari per indagare i risvolti e le dinamiche dell'inchiesta e della successiva soppressione Innocenziana dei conventini in Italia (1952)<sup>6</sup>. Altri nei primi anni duemila hanno avuto l'intuizione di indagare lo stato delle biblioteche degli ordini mendicanti e monastici italiani a cavallo tra cinque e seicento mediante la documentazione raccolta dalla Congregazione dell'Indice dei Libri Proibiti, la quale agli inizi del XVII sec. volle saggiare se la normativa censoria prevista dall'Indice Clementino (1596) fosse stata correttamente attuata a livello locale<sup>7</sup>. Nel 2006 Anne Jacobson Schutte analizzava la prassi di prendere e sciogliere i voti religiosi utilizzando la documentazione della Congregazione del Concilio<sup>8</sup>.

A fronte di sensibili progressi, il filone storiografico specifico Frati Minori e congregazioni romane nel XVII sec. rimane ancora abbondantemente da esplorare. Sarebbero auspicabili infatti ricerche di taglio sistematico e di ampio respiro, volte ad appurare il peso e il ruolo delle diverse congregazioni romane nel governo quotidiano dell'ordine francescano e dei relativi conventi così capillarmente diffusi in diversi contesti geografici; un approccio di questo tipo dovrebbe inoltre tenere conto delle diverse articolazioni interne della famiglia serafica, nonché del relativo *ius* francescano. In questo senso risultano particolarmente efficaci le recenti iniziative volte a creare repertori su specifici organi di

<sup>6</sup> E. Boaga, *La Soppressione Innocenziana dei piccoli conventi in Italia*, Roma 1971. In seguito su questo filone d'indagine si sono sviluppati ulteriori studi, come la collana diretta da Giuseppe Galasso e dedicata interamente all'inchiesta Innocenziana. Si veda a titolo di esempio, *I Teatini*, a cura di M. Campanelli, Roma 1987.

<sup>7</sup> Si vedano a riguardo gli studi raccolti in *Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari nell'Italia moderna attraverso la documentazione della Congregazione dell'Indice*, Atti del Convegno internazionale (Macerata, 30 maggio-1 giugno 2006), a cura di R.M. Borraccini e R. Rusconi, Città del Vaticano 2006; si veda anche R. Rusconi, *Le biblioteche degli ordini religiosi in Italia intorno all'anno 1600 attraverso l'inchiesta della Congregazione dell'Indice*, in *Libri, biblioteche e cultura nell'Italia del Cinque e Seicento*, a cura di E. Barbieri e D. Zardin, Milano 2002, pp. 63-84; U. Rozzo, *Le biblioteche dei cappuccini nell'inchiesta della Congregazione dell'Indice (1597-1603)*, in *Girolamo Mantini da Narni e l'ordine dei Frati Minori Cappuccini fra '500 e '600*, a cura di V. Criscuolo, Roma 1998, pp. 57-101.

<sup>8</sup> Cfr. A. Jacobson Schutte, *La Congregazione del Concilio e lo scioglimento dei voti religiosi. I rapporti tra fratelli e sorelle*, «Rivista storica italiana», 118 (2006), pp. 51-79.

governo francescano che si relazionavano con la Curia Romana. Si pensi al lavoro curato da Giuseppe Avarucci sulla Procura Generale dei Cappuccini<sup>9</sup>. Di contro sarebbe altrettanto interessante approfondire il ruolo di personalità francescane nella prassi interna delle congregazioni romane, in qualità di membri cardinalizi, ufficiali di curia, segretari ed eruditi<sup>10</sup>.

Come si diceva inizialmente, le fonti delle congregazioni romane e specificatamente di alcuni dicasteri, possono essere efficaci anche per indagare singole tematiche o istituti giuridici specifici di ambito francescano.

In questo senso, il presente contributo prova ad approfondire un singolo tema, cioè la filiazione conventuale nel contesto dei Minori Conventuali, sulla base delle fonti della *Sacra Congregatio pro executione et interpretatione concilii Tridentini*, comunemente nota come Congregazione del Concilio (*Sacra Congregatio Concilii* d’ora in avanti SCC)<sup>11</sup>. Questo dicastero, proprio per le sue caratteristiche “fisiologiche” di cui ora si dirà, si rivela essere particolarmente efficace per analizzare dal punto di vista storico-giuridico taluni istituti giuridici regolari, come anche le prassi in uso presso istituzioni ecclesiastiche locali.

La Congregazione del Concilio era stata istituita nel 1564, con il motuproprio *Alias nos nonnullas*, tramite il quale Pio IV aveva riservato ad

<sup>9</sup> Cfr. *Registrum scripturarum della Procura generale dell’Ordine Cappuccino*, a cura di G. Avarucci, Roma 2011-2020.

<sup>10</sup> Per una panoramica dei più recenti approcci metodologici per lo studio delle congregazioni romane si veda M.C. Giannini, S. Giordano, *Governare per Congregazioni. La Curia papale tra pratiche istituzionali e logiche informali (XVI-XVII secolo). Una proposta di lavoro*, «Archivum Historiae Pontificiae», 53 (2019), pp. 209-220.

<sup>11</sup> Per un primo inquadramento storico-istituzionale della Congregazione del Concilio si veda F. Romita *et alii*, *La Sacra Congregazione del Concilio. Quarta Centenario dalla Fondazione (1564-1964)*, Città del Vaticano 1964; B. Albani, *In universo christiano orbe: la Sacra Congregazione del Concilio e l’amministrazione dei sacramenti nel Nuovo Mondo (secoli XVI-XVII)*, «Mélanges de l’école française de Rome», 121 (2009) 1, pp. 63-64; R. Parayre, *La S. Congrégation du Concile: son histoire - sa procédure - son autorité*, Paris 1897; G. Wassilowsky, *Posttridentinische Reform und päpstliche Zentralisierung. Zur Rolle der Konzilskongregation*, in *Reformen in der Kirche. Historische Perspektiven*, hrsg. von G. Wassilowsky, G. Wurst und A. Merkt, Freiburg-Basel-Wien 2014, pp. 138-57.

un ristretto gruppo di cardinali il controllo sulla corretta interpretazione e sull'osservanza dei canoni e decreti tridentini<sup>12</sup>.

Per quanto concerne le competenze, il dicastero a seguito di varie riforme generali e particolari, tra la fine del XVI sec. e gli inizi del XVII sec. aveva accumulato su di sé autorità in vari ambiti, sino a vantare un ampio raggio d'azione. Aveva infatti competenza esclusiva sull'interpretazione autentica dei canoni del Concilio di Trento<sup>13</sup>; si occupava dell'esecuzione dei canoni oltre ad avere poteri di giurisdizione volontaria, cioè di concessioni di dispense e licenze; fungeva inoltre da tribunale di seconda istanza su questioni di natura contenziosa. Da tenere presente inoltre che la giurisdizione della SCC era universale e che quindi il dicastero era quotidianamente alle prese con numerose richieste da parte delle varie case religiose sparse per tutto l'*orbe* cattolico.

La ricerca sulla SCC, a causa della mancanza di agili mezzi di corredo relativamente ad alcune rilevanti serie archivistiche del suo archivio, non ha potuto esprimere ancora a pieno il suo potenziale. Per molto tempo infatti gli studi si sono concentrati su serie di sicura accessibilità come ad esempio le *Relationes Diocesum* (che contengono la documentazione presentata da vescovi contestualmente allo svolgimento delle regolari *Visitationes ad Limina Apostolorum*), che però rappresentano solo una parte dell'enorme mole di lavoro quotidiano del dicastero romano<sup>14</sup>. Per saggiare in profondità l'attività del dicastero infatti è necessario approcciarsi alle varie serie di *positiones*, che raccolgono i dossier imbastiti dai funzionari della congregazione in seguito alle richieste dei svariati mittenti. Al di là delle differenti modalità di ordinamento e archiviazione a cui soggiacciono tali serie e su cui sarebbe troppo lungo soffermarsi, bisogna tenere presente che la serie *positiones sessiones* coprendo il primo periodo di attività della congregazione sino a circa il 1680, risulta un riferimento imprescindibile per qualsiasi lavoro che prenda come spazio d'indagine la prima età moderna; i recenti interventi archivistici volti a produrre efficaci strumenti di corredo, rendono finalmente possibili le

<sup>12</sup> Albani, *In universo christiano orbe* cit., pp. 63-64.

<sup>13</sup> A. Alibrandi, *La maîtrise de l'interprétation de la loi. L'apport doctrinal de la Sacrée Congrégation du Concile au XVIIe siècle*, Roma 2022.

<sup>14</sup> Sull'archivio della Congregazione del Concilio si veda P. Caiazza, *L'archivio storico della Sacra Congregazione del Concilio (primi appunti per un problema di riordinamento)*, «Ricerche di storia sociale e religiosa», 42 (1992), pp. 7-24.

ricerche in questa direzione<sup>15</sup>. Strettamente collegata a quest’ultima è la serie *Libri Decretorum* che raccoglie in maniera sistematica e cronologica tutti quei decreti (*decreta, resolutiones, declarationes, etc.*) emanati dalla Congregazione del Concilio in risposta ad un determinato quesito o richiesta.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della SCC, nei riguardi degli ordini religiosi, bisogna considerare che le materie disciplinate dal tridentino che coinvolgevano direttamente o indirettamente i religiosi erano svariate; in particolare i padri conciliari avevano dedicato 22 capitoli esclusivamente alla riforma dei Regolari (Sess. XXV *de regularibus et monialibus*). Data la gestazione piuttosto frettolosa di questo provvedimento, non stupisce che le richieste che provenivano dalle istituzioni ecclesiastiche regolari locali, sia di chiarimenti interpretativi, che di natura dispensativa, avessero ad oggetto proprio questo riferimento normativo. Frequentemente i religiosi potevano rivolgersi alla SCC per dubbi e richieste riguardanti la normativa e le procedure interne, che spesso erano disciplinate sia dalla legislazione tridentina ma ancora più dettagliatamente dalle Costituzioni degli Ordini, o dalle risoluzioni dei capitoli generali degli Ordini stessi.

Proprio in relazione agli ordini religiosi, recenti ricerche hanno inoltre evidenziato l’incidenza e il peso specifico assunto da decreti così detti post conciliari nel carico di lavoro complessivo della SCC; con questo termine identifichiamo norme non direttamente emanate durante l’assise del Concilio di Trento, bensì successive, frutto della potestà normativa del dicastero. È il caso ad esempio del decreto generale *De Rebus Regularium non Alienandis* (1624), che ribadendo il divieto di alienazione di beni ecclesiastici del clero regolare, obbligava tutte le case religiose di qualsiasi ordine (conventi, monasteri, eremi, collegi) a rivolgersi proprio alla Congregazione del Concilio per ottenere eventuali licenze per vendere, permutare, ipotecare, affittare beni immobili o beni mobili preziosi che detenevano in comune<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Sul recente lavoro di inventariazione della serie *Pos.(Sess.)* si veda B. Albani, *Un contributo per lo studio della Congregazione del Concilio: inventario sommario delle più antiche positiones del dicastero per il periodo dal 1564 al 1680: Congr. Concilio, Positiones 1-271*, in *Dall’Archivio Apostolico Vaticano. Miscellanea di testi, saggi e inventari*, Città del Vaticano 2023, pp. 9-64.

<sup>16</sup> Per un’analisi storico-giuridica del decreto generale *De rebus regularium non alienandis* e della sua applicazione nello Stato Pontificio mi si permetta di rimandare alla mia tesi di

Il caso di studio, su cui si concentra il presente contributo, affronta una complessa vicenda di espulsione da un ordine religioso a causa di una presunta filiazione illegittima verificatasi all'interno dell'ordine dei minori conventuali.

Prima di addentrarci nella vicenda è necessario fornire alcune, seppur brevi, coordinate storico-giuridiche sul tema in oggetto.

Nell'ordinamento dei Minori Conventuali della prima età moderna, la cui plastica espressione normativa sono e rimarranno a lungo le note Costituzioni Urbane (1628), a cui si attingerà ampiamente in questo intervento, coloro che volevano ricevere l'*habitus religionis* dovevano osservare un preciso iter che prevedeva fasi e verifiche intermedie. Questi passaggi, seppur con delle peculiarità a seconda che si tratti di giovani laici o chierici, si possono così sinteticamente riassumere: *affiliatio*, *acceptatio novitiorum*, *annus probationis*, *professio*.

Con il termine affiliazione (*adfiliatio-adoptatio*)<sup>17</sup> usiamo intendere la prassi di ammissione/accettazione di un individuo in convento. Si tratta di un istituto di antica fondazione, che creava un profondo legame tra la persona e l'istituzione conventuale che lo aveva primariamente accolto. Dal punto di vista terminologico è utile fare alcune precisazioni; l'affiliazione non va confusa con l'*aggregatio*, che propriamente identifica l'incorporazione di una casa o di una congregazione religiosa ad un determinato Ordine<sup>18</sup>; di altra natura ancora è la filiazione spirituale (anche detta adozione mistica o spirituale filiazione adottiva)<sup>19</sup> vale a dire l'istituto giuridico dello *ius* regolare che prevedeva la concessione da

dottorato dal titolo “*Si in evidentem utilitatem. The Congregation of the Council and the Praxis of the Decree De rebus regularium non alienandis in the Papal States (Marche XVIIIth c.)*”, discussa nel novembre 2023 presso l'Università di Mannheim sotto la supervisione del Prof. Dr. Hiram Kümper e della Prof.ssa Dr. Benedetta Albani. Il progetto di investigazione si è sviluppato all'interno del gruppo di ricerca “Normative knowledge in the praxis of the Congregation of the Council. The production of normative categories and models for the post-Tridentine world” guidato dalla stessa Albani presso il Max Planck Institut für Rechtsgeschichte und Rechtslehre di Francoforte. I risultati della ricerca verranno pubblicati presto come monografia nella serie *Global Perspectives on Legal History*.

<sup>17</sup> J. Gribomont, *Affiliazione*, in *DIP*, I, Roma 1974, col. 129.

<sup>18</sup> V. Macca, *Aggregazione*, in *DIP*, I, Roma 1974, col. 150.

<sup>19</sup> G.C. Filipini, *Filiazione spirituale*, cioè *Sacro beneficio dell'aggregazione alle religioni per lettere nominate gratiose*, Verona 1677, p. 2.

parte di superiori regolari o generali di particolari *litterae gratiosae* (definite anche *litterae participationis Ordinis*, *litterae receptionis ad beneficia Ordinis*, *litterae aggregationis ad merita*)<sup>20</sup> che servivano per incorporare singoli benefattori e amici negli Ordini.

Veniamo ora all’istituto in questione. Il *nativus conventus* era propriamente colui che veniva accettato dai padri del capitolo di un convento, tramite una precisa procedura, a prescindere dal fatto che egli fosse propriamente originario (*oriundus*) di quel luogo, o dal fatto che avesse successivamente svolto lì il noviziato o avesse emesso lì la professione religiosa<sup>21</sup>. Dalla filiazione i frati traevano generalmente anche il loro nome religioso, indicato dal nome del luogo in cui era fisicamente ubicato il convento; la prassi di essere affiliati ai conventi, fu una consuetudine per i minori conventuali che si protrasse in linea di massima sino al capitolo generale del 1851, quando iniziarono ad essere legati direttamente alle province<sup>22</sup>.

Il concetto di *filius nativus* o *originalis* era ampiamente diffuso anche in altri ordini mendicanti, come i carmelitani e i domenicani, sebbene modulato in maniera peculiare per ciascun ordine<sup>23</sup>. Nei domenicani ad esempio la filiazione era fortemente legata alla *praedicatio*, in quanto ogni convento aveva un proprio circoscritto distretto di predicazione ed elemosina<sup>24</sup>.

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 7.

<sup>21</sup> *Const. Urbanae*, cap. VI, tit. II, n. 3: «Is vero nativus conventus appellabitur, cui aliquis in Filium a Patrum Capitulo (ut supra statuimus) cooptatus est, sive eiusdem loci sit oriundus, vel non; sive probationem in eo egerit, vel ibi professionem emisit, sive non.»

<sup>22</sup> G. Odoardi, *Conventuali*, in *DIP*, III, Roma 1976, col. 14. La prassi del norme religioso, non era affatto omogenea, e si diversificava a seconda degli Ordini e delle congregazioni. A questo riguardo si veda anche V. Macca, *Nome di religione*, in *DIP*, VI, Roma 1980, coll. 321-323.

<sup>23</sup> Per una ricostruzione storica della nozione di affiliazione nell’ordine domenicano del tredicesimo secolo, con una accurata analisi terminologica, si veda S. Tugwell, *Did Dominicans practise affiliation in the thirteenth century? I Two Nineteenth-Century Arguments*, «Archivum Fratrum Praedicatorum», 79 (2009), pp. 85-191; S. Tugwell, *Did Dominicans Practise Affiliation in the Thirteenth Century? II Hinnebusch and Some Questions of Facts and Terminology*, «Archivum Fratrum Praedicatorum», 80 (2010), pp. 5-131. Si veda anche E. Panella, *Quel che la cronaca conventuale non dice: S. M. Novella 1280-1330*, «Memorie domenicane», n.s., 18 (1987), pp. 227-325.

<sup>24</sup> Th. Frank, “Multinationale” Bettelordenskonvente? *Beobachtungen an spätmittelalterlichen Mendikantenhäusern in Zentralitalien*, in *Vita communis und ethnische Vielfalt: Multinational*

Il vincolo lasciava comunque ampio margine alla mobilità territoriale; nei minori conventuali nella prima età moderna l'attitudine allo spostarsi nei conventi della rete provinciale su ordine dei superiori, che può essere riassunta con il termine *assignatio*, era ampiamente praticata, ed era ciò che per altro poneva i mendicanti sin dalla loro fondazione, in completa antitesi rispetto alla tradizionale *stabilitas loci*<sup>25</sup> benedettina.

Il forte legame di appartenenza con il convento originario (*Heimatkonvent* o *Vaterkonvent*) aveva delle non indifferenti ricadute anche dal punto di vista patrimoniale-ereditario. Nei Minori Conventuali, se il religioso fosse morto fuori dal convento nativo, qualora avesse lasciato dei beni concessigli dai superiori, dedotte le spese per il funerale, una parte dell'eredità sarebbe andata al convento originario, l'altra parte al convento nel quale era spirato<sup>26</sup>.

Una volta accolto dal capitolo conventuale, il candidato veniva successivamente condotto nella Congregazione capitolare provinciale che avrebbe provveduto ad accettarlo<sup>27</sup>; il candidato vestito con i "Panni della Probazione" iniziava un anno di prova, il noviziato appunto, al termine del quale emetteva la professione solenne, e quindi entrava a tutti gli effetti a far parte della famiglia religiosa, obbligandosi in perpetuo

*zusammengesetzte Klöster im Mittelalter*. hrsg. von U. Israel, Berlin 2006, pp. 51-72, in particolare pp. 53-56.

<sup>25</sup> Cfr. A. Altenähr, *Die Weite in der Grenze. Zum benediktinischen Gelübde der "stabilitas"*, «Erbe und Auftrag», 80 (2004), pp. 299-307.

<sup>26</sup> *Const. Urbanae*, cap. VI, tit. II, n. 6: «Si quis vero extra nativum Conventum obierit, mobilium bonorum a Superioribus sibi pro necessitatibus ad usum concessorum, quae apud se tunc haberet, deductis curacionum, et funerum impensis, medietas altera nativo Conventui, altera vero ei, in quo extremum clausurit diem (dummodo sibi de familia fuerit) applicetur.»

<sup>27</sup> *Manuale de' frati Minori Conventuali di S. Francesco, per istruzione de' novizi, e professi chierici, e laici, novamente ristampato per ordine del reverendissimo Padre maestro Vincenzo Conti...*, Venezia 1733, parte prima, p. 48: «È, che i Frati mandino a Ministri quelli che hanno da essere ricevuti all'Ordine. E s'intende che s'abbiano a mandare non più a Ministri Provinciali, come vuole la Regola, ma a Capitoli, ovvero Congregazioni delle Provincie, come vogliono i Sommi Pontefici, e le nostre Costituzioni Urbane, poiché a quei soli spetta il ricevere Novizi sopra li sedici anni, e sotto la detta età, fuori de Capitoli, al solo Generale dell'ordine, non ad altro».

(obbedienza, castità, povertà)<sup>28</sup>. In questo caso si parla propriamente di “incardinazione”<sup>29</sup>.

Questi delicati momenti della vita degli aspiranti religiosi, proprio perché stretti e vincolati in procedure piuttosto rigide, potevano essere forieri di vertenze all’interno dell’Ordine stesso; tali procedure alle volte avevano delle ricadute esterne. Non è raro riscontrare ad esempio richieste d’intervento rivolte alla Congregazione del Concilio su queste materie; accadeva frequentemente ad esempio che venissero chieste dispense per accorciare la durata del noviziato, per determinati motivi. È il caso di fra Francesco Maria Nisini, minore conventuale di Fermo, che per 18 anni era appartenuto alla Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi e aveva poi deciso di passare ai francescani Conventuali; a questo riguardo interpellava la SCC per poter essere dispensato dal dover compiere interamente l’anno di noviziato e di poter quindi fare la professione di fede anticipatamente. Il frate sperava in un responso positivo dato che aveva già 45 anni<sup>30</sup>.

La SCC decise di acconsentire alla richiesta del religioso<sup>31</sup>. Il dicastero quindi derogava di fatto sia al capitolo 15 della Sess. XXV *de regularibus*<sup>32</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.*, p. 49: «È, che se gli concedino i Panni della Probazione. E s’intende che questi Panni della Probazione, non siano differenti da quelli de’ Professi del nostro Ordine; poiché per la distinzione de’ Novizi da Professi, le Costituzioni Urbane non danno altro segno, se non che i detti Novizi si ponghino a far l’anno della probazione nel Noviziato formale sotto la cura del Maestro (quelli però che sono di minor età) e quelli di maggiore, sotto la cura particolare d’un Padre da bene, deputato alla lor disciplina dal Superior, fuori del noviziato.»

<sup>29</sup> B. Bellucco, *Incorporazione*, in *DIP*, IV, Roma 1977, col. 1680.

<sup>30</sup> Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano [=AAV], *Congr. Concilio, Pos.(Sess.)* n. 242, ff. 312r-313v.

<sup>31</sup> AAV, *Congr. Concilio, Pos.(Sess.)* n. 242, ff. 312r-313v: «Sacra Congregatio Concilii censuit petitioni Oris[Oratoris] in Congregat[Congregatione] Canonicor[Canonicorum] Regularium in qua per 18 annos fuit professus ad Religionem Minorum Conventualium S.<sup>ti</sup> Franc.<sup>ci</sup> translati esse indulgendum, itaut non completo integro probationis anno professionem emittere valeat». Il decreto trascritto nei *Libri Decretorum* presenta leggere differenze linguistiche rispetto a quello vergato direttamente sulla supplica, ascrivibili a piccoli refusi di trascrizione. Si veda AAV, *Congr. Concilio, Libri Decret.*, vol. 14, f.422v.: «Sacra Congregatio Concilii censuit ori[oratori] a Congregat[Congregatione] Canonicorum Regularium, in qua per annos 18 fuit professus ad Religionem Minorum Conventualium S.<sup>ti</sup> francisci translato esse indulgendum, ut non completo integro professionis anno professionem emittere valeat.»

sulla durata annuale del noviziato, sia a quanto prevedeva la legislazione dei Conventuali<sup>33</sup> che stabiliva che il noviziato stesso dovesse essere assolto in maniera completa e senza interruzioni<sup>34</sup>.

Come hanno dimostrato le ricerche della già citata Jacobson Schutte la Congregazione del Concilio veniva regolarmente interpellata anche per casi di monacazione forzata, che riguardavano parimenti uomini e donne. Coloro che erano stati obbligati ad entrare nella religione contro il loro volere, cercavano infatti di ottenere dal dicastero un decreto di *restitutio ad integrum* ai fini dell'annullamento della professione. Bisogna considerare però che specularmente, come vedremo, potevano rivolgersi al medesimo dicastero anche coloro che volevano essere reintegrati nella religione, perché precedentemente espulsi.

Il caso di studio che ora si propone, riguarda squisitamente il momento della filiazione conventuale; la vicenda si colloca dal punto di vista geografico e istituzionale nella *Provincia Marchiae Anconitanae*<sup>35</sup> dei Minori Conventuali; in particolare il tutto si sviluppa a partire dal convento di Amandola, incardinato all'interno della custodia Fermana<sup>36</sup>.

<sup>32</sup> *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. Alberigo e G.L. Dossetti, Bologna 2013: Sess.XXV c. 15 *de regul.*: «In quacumque religione tam virorum quam mulierum professio non fiat ante sextum decimum annum expletum nec qui minori tempore quam per annum post susceptum habitum in probatione steterit ad professionem admittatur. Professio autem antea facta sit nulla nullam que inducat obligationem ad alicuius regulae vel religionis vel ordinis observationem aut ad alios quoscumque effectus.»

<sup>33</sup> *Const. Urbanae*, cap. II, tit. XIV, n. 7: «In hoc igitur vitae genere Novitii omnes per annum integrum, et continuum a suscepto probationis habitu manere debent; eoque integre expleto, ad professionem, servatis servandis, admitti possint; alias, et professionem nullam esse, et admittentes ab officiis cecidisse statuimus, et declaramus.»

<sup>34</sup> Sul passaggio da una religione all'altra, si veda, a titolo generale, quanto scritto da F. Cubelli, *Passaggio da una religione all'altra*, in *DIP*, coll. 1214-1230, in particolare coll. 1226-1227.

<sup>35</sup> Dal capitolo del luglio 1643, celebratosi a Osimo, la provincia conventuale prese il nome di *Provincia almae domus lauretanae*. Si veda G. Parisciani, *I Frati minori conventuali delle Marche (sec. XII-XX)*, Falconara 1982, p. 217. A riguardo si veda anche F. Dal Monte e F. Balsimelli, *La provincia loreтана de' frati minori conventuali*, Loreto 1929.

<sup>36</sup> Per una panoramica dettagliata della divisione custodiale della Marca nel lungo periodo il riferimento principale rimane il *Provinciale Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Conventualium* redatto da Francesco Antonio Righini nel 1771. Dall'apparato testuale e cartografico si evince che tale provincia nel XVII sec. appariva suddivisa in sette custodie: *Asculana, Camerinensis, Anconitana, Aesina, Firmana, Fanensis, Feretrana*. Si veda F.A. Righini, *Provinciale Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Conventualium seu Polychronicon*, Roma 1771. Su

Nel luglio del 1637 in occasione della regolare visita al convento di Amandola<sup>37</sup>, Padre Vincenzo de Guliis da Macerata<sup>38</sup>, Ministro Provinciale, venne a conoscenza delle opache modalità con cui il chierico Vincenzo Gualtieri da Penna<sup>39</sup>, poi noto con il nome religioso di fra Florenziano, era stato affiliato proprio al convento di Amandola nel 1633.

Per questo motivo il Ministro, coadiuvato dal Segretario Provinciale Ambrogio Romani da Mondaino<sup>40</sup> in qualità di verbalizzante, decise di iniziare una serie di interrogatori, svolti in più giorni e in più località, volti ad acquisire le informazioni necessarie da coloro che potevano essere informati sui fatti<sup>41</sup>.

Rientrava infatti nelle prerogative del Ministro provinciale nello svolgimento della sua visita annuale ai conventi afferenti alla sua giurisdizione, controllare l’osservanza di quanto previsto dalla *Regola* e dalle Costituzioni, ed eventualmente sanzionare e punire abusi<sup>42</sup>.

quest’opera si veda L. Spagnoli, A. Gallia, *Il Libro delle Province Francescane: Uno speciale Atlante per la storia del territorio. La Marca Anconitana nei secoli XIV-XVIII*, «Bollettino della Associazione italiana di cartografia», 160 (2017), pp. 104-121.

<sup>37</sup> Per alcuni seppur brevi cenni sul convento di Amandola, fondato prima del 1265 e soppresso una prima volta nel 1810 e poi nuovamente nel 1861/66, si veda Parisciani, *I Frati Minori Conventuali* cit., p. 295. L’esigua documentazione relativa al convento di Amandola, per quanto concerne la prima età moderna, è confluita nell’archivio della provincia dei minori conventuali delle Marche, oggi collocato ad Osimo presso il complesso di S. Giuseppe da Copertino. Sull’archivio della provincia si veda M. Carletti, *L’archivio della Provincia delle Marche dei Frati Minori Conventuali: Un progetto di valorizzazione e promozione*, «Picenum seraphicum», 35 (2021), pp. 103-110.

<sup>38</sup> Parisciani, *I Frati Minori Conventuali* cit., p. 217.

<sup>39</sup> Con molta probabilità era proveniente da Penna S. Giovanni, oggi in provincia di Macerata.

<sup>40</sup> Parisciani, *I Frati Minori Conventuali* cit., p. 228.

<sup>41</sup> L’intera vicenda si ricava dalla *positio* rintracciabile in AAV, *Congr. Concilio, Pos.(Sess.)* n. 242, ff. 855r-877v. All’interno del fascicolo infatti troviamo tutti gli interrogatori, la supplica inviata alla SCC, il relativo rescritto in calce della SCC.

<sup>42</sup> *Const. Urbanae*, cap. X, tit. III, n. 1: «Provincialis Minister, ut a aptius suam Provinciam possit in Officio, et obedientia continere, in omnibus iis, quae ad visitationem, ac morum correptionem subditorum sibi fratrum spectaverint, ius, et potestatem habeat ea omnia ordinandi, moderandi, puniendi, ac juxta sacrorum Canonum sanctiones exequendi, quae illi ex prudentia sua praefatorum subditorum emendatione, ac Provinciae utilitate necessaria videbuntur.[...] Omnes itaque Provinciae suae conventus, [...] quotannis visitare teneantur.».

Bisogna considerare che nell'ordinamento francescano-conventuale, l'*Ordo inter iudices* prevedeva, almeno in linea di principio, che le cause venissero trattate primariamente dal guardiano, poi dal provinciale e in ultimo dal ministro generale. Nella realtà accadeva sovente che i superiori avocassero a sé le vertenze, o per volontà personale, per negligenza dei loro sottoposti, o su sollecitazione delle parti<sup>43</sup>. La visita annuale era certamente un momento particolare, che almeno parzialmente condizionava questa apparente gerarchia, ma va ad ogni modo considerato che negli ordinamenti di antico regime difficilmente si ravvisava un sistema coerente di appellazione nel senso moderno del termine.

La prassi utilizzata nelle visite annuali dei provinciali nella prima età moderna, come anche la prassi delle visite di quei prelati che venivano inviati direttamente dalla curia generalizia, prendeva le mosse dal celebre *Methodus Visitandi* del Ministro Generale Gesualdi (1593-1692)<sup>44</sup>. Questa sorta di manuale messo a punto nel 1596 come contributo alla riforma dell'Ordine aveva permesso un'implementazione ed efficientamento della pratica correzionale e di controllo.

In linea generale il così detto *ius visitationis* dava al provinciale la possibilità – *in casus visitationis et correctionis* – di fabbricare processi; egli poteva quindi raccogliere denunce ed accuse, interrogare i testimoni, e financo emettere sentenza.

Il primo ad essere sentito fu fra Marco Daganelli da Amandola, padre guardiano al tempo dell'interrogatorio. Essendo stato lontano dal convento negli ultimi dieci anni, non poteva dare notizie rilevanti circa il

<sup>43</sup> *Const. Urbanae*, cap. X, tit. II, n. 7. Oltre alle costituzioni generali, è bene riferirsi dal punto di vista normativo anche alle disposizioni formulate negli atti del capitolo provinciale dei minori conventuali della Marca, dati alle stampe nel 1622; a questo riguardo si vedano gli *Acta in Capitulo Provinciali Ord. Min. Conventualium Provinciae Marchiae*, Ancona, 1622, p. 10: «Provinciam quolibet Anno personaliter lustrare, in eaque residere, cognoscere causas Guardianorum, et aliorum sibi inferiorum in secunda instantia, et etiam prima, dum Guardiani, quorum interest, in prima instantia cognoscere negligunt, et moniti, parum de hac re laborant, et etiam in Visitationibus, cum delicta comperiantur impunita, vel ea sint iis praesentibus patrata».

<sup>44</sup> Cfr. F. Gesualdi, *Methodus Visitandi A Prelatis, & Visitoribus Ordinis Minorum Conventualium Sancti Francisci servandus*, Roma 1596. Sulla figura del Gesualdi si veda D. Busolini. *Filippo Gesualdi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 53, Roma 1999, pp. 486-488.

Gualtieri; il Provinciale allora chiese conto del *liber consiliorum*, nel quale i fratelli solitamente erano tenuti a registrare, tra le altre cose, anche le filiazioni; tali scritture andavano conservate con particolare cura nell’archivio del convento, unitamente a privilegi, contratti, *libri professionis*, libri di entrata e uscita ed altro ancora<sup>45</sup>.

A quel punto Daganelli riferiva però che nelle sue disponibilità c’era solo un volume che iniziava dall’anno 1636, e che quindi non poteva contenere informazioni utili sul Gualtieri. Del registro più datato nel quale venivano annotate «consegli e proposte»<sup>46</sup> a suo avviso non c’era traccia.

Nella medesima occasione della visita al convento di Amandola si svolsero anche gli interrogatori di fra Giovanni Battista Cataldo da Monte Monaco, il Superiore, e di Domenico da Amandola, membro laico e cuoco.

Successivamente, in data 3 dicembre del 1637, il ministro provinciale convocò fra Giuseppe Donadei da Amandola, che era stato guardiano di Amandola dal 1632 al 1634, ma ora risiedeva presso il convento di Recanati in qualità di Procuratore. Donadei rivelò che durante il suo guardiano gli venne chiesto dal Proposto (*praepositus*) Fausto Ascentiani, fratello del Maestro Andrea Ascentiani – che era stato guardiano di Amandola e che al momento era economo presso il Collegio Montalto a Bologna – di ricevere in convento un prete di nome Vincenzo Gualtieri dalla Penna<sup>47</sup>. Donadei tenne a sottolineare che era stato sollecitato a decidere velocemente (entro 24 ore) e che, pur facendo votare i padri del

<sup>45</sup> *Const. Urbanae*, cap. V, tit. XII. Per una panoramica storica delle modalità di gestione degli archivi all’interno degli ordini religiosi in prospettiva comparata, con particolare riferimento ai frati minori conventuali, si veda E. Boaga, *La tutela e la gestione degli archivi religiosi: dalle esperienze storiche alle esigenze attuali*, «Archiva Ecclesiae», 42 (1999), pp. 25-48, in particolare 36-38. Per un primo indirizzo normativo di tipo organico sul materiale da conservarsi negli archivi ecclesiastici, bisognerà attendere l’*Instructio italica adnexa Constitutioni Apostolicae Maxima Vigilantia* del 1727 che specificatamente al § 5 dava istruzioni per conventi e monasteri proprio relativamente alla conservazione dei libri in cui venivano annotate filiazioni e ingressi dei novizi.

<sup>46</sup> AAV, *Congr. Concilio, Pos.(Sess.)* n. 242, f. 855v.

<sup>47</sup> AAV, *Congr. Concilio, Pos.(Sess.)* n. 242, ff. 859r-861r. Per alcuni brevi cenni biografici su Andrea Ascentiani si veda G. Giovanardi, *Memorie minoritiche dal ms. Gambalungiano D. IV. 231 del sec. XVIII*, «Picenum Seraphicum», 1 (1915) 4, pp. 483-492: 484.

convento secondo “ballottazione”, non aveva rispettato la procedura solita.

L’*acceptatio* infatti nello specifico prevedeva che il guardiano presentasse nella seduta del capitolo conventuale il profilo di colui che chiedeva di entrare nella religione. La famiglia del convento aveva sei giorni di tempo per riflettere sul candidato e indagare sulle sue origini, nonché sulle sue qualità morali e sulla sua erudizione<sup>48</sup>. Trascorsi i sei giorni i fratelli si riunivano nuovamente e votavano a riguardo *per suffragia secreta*<sup>49</sup>.

A quel punto il Provinciale gli mostrò una “fede” che altro non era che il documento ufficiale con cui si attestava l’accettazione del Gualtieri. Il Donadei precisò che l’atto che gli era stato sottoposto non era quello da lui redatto ad Amandola nel giorno in cui si svolse la ballottazione. Egli ammise infatti che proprio perché il documento “originale” non era conforme alle Costituzioni, gli venne richiesto di redigerne un altro un po’ di tempo dopo, durante la Congregazione capitolare che si svolse a Jesi, sotto il Provincialato di Ascanio Marchi da Rocca Contrada<sup>50</sup>. In quell’occasione venne aiutato da Mons. Vicario di Jesi, peraltro zio di Florenziano, e dal Maestro Antonio (Aorelii) da Montelupone, che in

<sup>48</sup> *Const. Urbanae*, cap. II, tit. VI, n. 2: «Cum autem pro alicuius Conventus filio quispiam acceptandus fuerit, hic ordo servandus erit. Omnium nativorum, etiam illius Conventus laicorum, dummodo professionem emisierint, convocato Capitulo, Guardianus recipiendam personam coram illis proponat, de gravitate negocii, de damno, futuroque dedecore, si qui recipi quarit, pravis moribus esset, accuratum sermonem instituens. Tum vero dierum sex, quorum ex tribus Canonicis terminis, duo unicuique assignandi erunt, spatium pro deliberatione, et solutione negotii indicat, ad explorandum scilicet natales, parentes, honestatem, eruditionem, caeterasque recipiendi filii conditiones».

<sup>49</sup> *Const. Urbanae*, cap. II, tit. VI, n. 3: «Sexto die elapso, convocatis iterum (ut supra) Fratribus; omnes, ut solum Deum in tanto negotio, solam animarum salutem, et religionis honorem pre oculis habeant, Guardianus ex munere moneat. Escluso deinde, si quis Fratrum in Consilio ei, qui recipiendus est, cognatus, seu affinis, aut alio quovis modo consanguineus sit, libere a quocumque, quidquid sibi placuerit, de recipienda persona, natalibus, parentibus, caeterisque necessariis conditionibus proferatur, et opponatur. [...] Si nihil opponatur, vel opposita nulla esse probentur; accersito (qui exclusus fuerat) consanguineo, per suffragia secreta, an in filium eius Conventus cooptandus sit, necne, judicetur; quae si supra medietatem affirmativa sint, eo ipso in filium acceptetur, si negativa, nequaquam».

<sup>50</sup> La Congregazione annuale si svolgeva solitamente ad ogni Pentecoste. In quell’occasione venivano nominati i 7 custodi e i guardiani.

quell’assise era stato eletto segretario per l’esame dei giovani che entravano nella religione<sup>51</sup>. Donadei confessava inoltre che questa seconda fede gli era stata espressamente richiesta dal Maestro Andrea Ascenziani, su sollecitazione del fratello Prevosto, perché in passato il padre di fra Florenziano, tale Fabrizio Gualtieri, lo aveva aiutato in più occasioni. In aggiunta di tutto ciò Donadei in ultimo menzionava anche un non ben definitivo legame di parentela proprio con Florenziano Gualtieri.

Da questa deposizione si evince in primo luogo un mancato rispetto delle procedure di accettazione; vi sono quindi gli estremi per considerare nullo l’atto prodotto in quell’occasione. Si configura inoltre un quadro di legami familistico-amicali che attraverso favori e raccomandazioni erano in grado di torcere, o quanto meno indirizzare, a proprio piacimento la vita conventuale.

Il ministro provinciale alcuni giorni più tardi (17 dicembre 1637) mentre era in visita al convento di Montelupone, approfittò per interrogare Sebastiano da Lauro, che all’epoca dei fatti dimorava ad Amandola. Durante l’interrogatorio fra Sebastiano riferì più volte di non ricordare se durante la sua permanenza ad Amandola fosse stato accettato qualcuno come figlio del convento, negando che fosse stata discussa l’accettazione di tale Gualtieri. Quando il Provinciale gli mostrò la già citata “scrittura”, nella quale proprio il frate compariva come teste, Sebastiano espresse profondo stupore, ribadendo di non sapere nulla di tutto ciò<sup>52</sup>.

Il medesimo stupore venne espresso il 13 gennaio 1638 da Xantes de Maglianetto, durante il suo interrogatorio. Il frate infatti, che per due o tre mesi aveva soggiornato presso il Convento di Amandola perché chiamato come confessore dal padre guardiano del luogo, pur confermando di aver sottoscritto l’atto di accettazione di fra Florenziano su raccomandazione del Prevosto, riferiva però che l’accettazione non era stata fatta canonicamente, mancando i termini necessari. Negava

<sup>51</sup> Fra Antonio Aorelii da Monte Lupone, interrogato il 17 dicembre 1637 indirettamente confermò la versione del Donadei. Aorelii infatti riferiva di aver partecipato alla redazione del nuovo documento (*in bona forma*) che attestava l’ingresso di fra Florenziano.

<sup>52</sup> AAV, *Congr. Concilio, Pos. (Sess.)* n. 242, ff. 861v-862r.

infatti che ci fosse stata qualsiasi ballottazione. Quando poi gli venne sottoposto il documento, Xantes – al pari di Sebastiano da Lauro – non lo riconobbe come quello da lui sottoscritto<sup>53</sup>.

Terminati gli interrogatori di tutti coloro che potevano essere informati sui fatti, il ministro provinciale decise di sentire il diretto interessato: fra Florenziano Gualtieri. Il francescano al momento era rinchiuso nelle carceri del governatore generale della Marca a Macerata<sup>54</sup>. Alla domanda sul perché si trovasse lì, Gualtieri confessando di non saperne il motivo, raccontò come era stato catturato: «Alla Penna, tornando dall'Amandola da un luogo che si chiama S. Cristofaro sentivo sonare per aire una chitarra, mi credevo che fossero alcuni miei frelli, entrai in quella casa dove si sonava, e vidi che non erano miei frelli, e in quell'istante vennero li sbirri e mi fecero prigione e questo fu di notte in circa alle due hore.»<sup>55</sup>.

Dalle fonti a nostra disposizione non è possibile appurare se la detenzione del Gualtieri sia da considerarsi come un provvedimento preventivo dell'autorità secolare, eseguito in concerto e per volontà del provinciale (*auxilium brachii secularis*). Questa è certamente un'ipotesi sul tavolo, in considerazione del fatto che non era inconsueto che per taluni tipi di reati, ciò avvenisse. Non è da escludere infatti che il Gualtieri sia stato incarcerato in quanto trovato fuori dal convento in orario notturno, senza licenza; tale circostanza rientrava tra l'altro nei casi riservati al Provinciale<sup>56</sup>.

All'imputato poi vennero fatte alcune domande sul suo iter formativo-religioso; nel riferire le tappe principali, egli confermava di essere stato accolto durante la Congregazione capitolare (provinciale) di Jesi del 1633, di aver svolto successivamente l'anno di noviziato presso il convento di

<sup>53</sup> AAV, *Congr. Concilio, Pos.(Sess.)* n. 242, ff. 864r-865r.

<sup>54</sup> Sulla Curia generale della Marca si veda I. Cervellini, *Curia generale della Marca*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, a cura di P. Cartechini, Roma 1991, pp. 93-103; Il governatore generale dell'epoca era Prospero Caffarelli.

<sup>55</sup> AAV, *Congr. Concilio, Pos.(Sess.)* n. 242, f. 865v. Tale documento era allegato al dossier che sarebbe stato preso in carico successivamente dalla Congregazione del Concilio.

<sup>56</sup> *Manuale de' frati Minori Conventuali di S. Francesco* cit., parte terza, p. 112: «Per l'uscita dal Monistero furtiva, e notturna s'intende quella, che fa il Frate dal Monistero di notte colle infrascritte circostanze, cioè dal suono dell'Ave Maria, e per tutta la notte in all'Aurora esclusivamente, senza la debita licenza. Le tre suddette circostanze unitamente concorrono a questa uscita, una delle quali mancando, l'uscita non è caso riservato.».

Fermo, e di aver fatto lì la professione durante il provincialato di Bernardino Sacchi da Fabriano; immediatamente dopo sarebbe stato destinato al convento di Recanati. Il Provinciale gli chiese perché mai avesse deciso di fare la professione a nome del convento di Amandola e non di Penne, sua città natale. Gualtieri si giustificò limitandosi a dire che la scelta era ricaduta su Amandola in quanto sua madre era originaria di quel luogo e perché lì aveva molti parenti. Il provinciale allora chiese al Gualtieri di mostrargli il foglio di accettazione relativo ad Amandola, che però il Gualtieri non possedeva più perché precedentemente consegnato al padre guardiano di Macerata, mentre già si trovava in carcere.

Tale documento altro non era che la supplica che Gualtieri aveva presentato al convento di Amandola nell’aprile del 1633 per essere accettato. Tale richiesta, su cui poi era stata posta in calce, a mo’ di rescritto, la risoluzione positiva del capitolo conventuale, costituiva la fede, in odore di illegittimità, a cui si è poi volte fatto riferimento in questa sede.

Tale documento risulta allegato al procedimento giuridico e all’interrogatorio; di seguito il testo della supplica presentata dal Gualtieri:

Desiderando io Vincenzo Gualtieri dalla Penna servire al Sig.<sup>re</sup> Iddio et al Pdre[Padre] S. Fran.<sup>o</sup>[Francesco] Protettore con quello maggiore zelo secondo le mie deboli forze, et stimando la religione delli molto R. Padri francescani Min. Conv. esser di Santa Vita e con [...] Genio e da qui mosso supplichevolm.<sup>te</sup>[supplichevolmente] ricorro con ogni humiltà e riverenza dal Padre fra Gioseppe Donaedei Guardiano del Convento dell’Amandola e dalli altri Padri tanto presenti quanto assenti che vogliono degnarsi riceversi per figliuolo di questo convento dell’Amandola dove io inclino per molto rispetto particularm.<sup>te</sup>[particolarmente] per l’origine di mia Sig.ra madre, qua nata, et molta di vota di detto Convento, assicurando il Padre Guardiano sopra detto, con tutti li padri di famiglia di presente del detto convento, et gl’altri padri assenti; a quali tutti sempre mi rendero obbediente è riverente secondo Iddio da Iddio dal quale la prego per fine lo prego ogni desiato bene<sup>§</sup><sup>57</sup>

Una volta terminato l’interrogatorio del Gualtieri e raccolte quindi tutte le deposizioni utili, il Ministro Provinciale il 19 gennaio 1638 in qualità di giudice ordinario, presso il convento di Macerata, sede della Provincia, emise la seguente sentenza:

<sup>57</sup> AAV, *Congr. Concilio, Pos. (Sess.)* n. 242, f. 876r.

[...] dicimus, pronunciamus, declaramus, et sententiamus pd.<sup>m</sup>[per dictum] f. florentianum non esse legitime, et iuxta sac. nrar.[nostrarum] Const. [Constitutionum] Urbanar.[Urbanarum] cap. 2 tit. 6 decreta ad Religionem nram[nostram] receptum et per inde hanc eius receptionem non autenticam, et legibus et Constitutionibus nris[nostris], non consonam, irritam et invalidam declaramus, et per consequens Professionem ab eodem et f. florentiano emissam iuxta earundem Const.<sup>num</sup> [Constitutionum] Decreta nullius ee[esse] roboris, immo irrita invalida, et nullam esse pronunciamus prout de facto easdem receptionem [...] ad Religionem et Professionem cassamus annullamus, et per irritis, invalidis, et annullatis haberi volumus et mandamus.

Quare iustis de causis anim[animum] num[nostrum] moventibus a Religione [...] eiciendum et expellendum et suo ordinario tradendum esse iudicamus, per ut de facto eicimus expellimus, et habitu nre[nostrae] Religionis eundem f. florentianum expoliamus et privamus, et expoliari et habitum eundem deponi mandamus, et [...] Ill.<sup>mi</sup>[Illustrissimi] ac Rev.<sup>mi</sup>[Reverendissimi] Archiepi[Archiepiscopi] firmani tanquam suo Ordinario [...] tradimus, et tradi mandamus<sup>58</sup>.

Nella sentenza veniva dichiarata non autentica l'aggregazione del Gualtieri nella religione e di conseguenza la professione religiosa veniva annullata. Il Provinciale faceva esplicito riferimento al capitolo 2, titolo VI delle Costituzioni Urbane<sup>59</sup>.

Vincenzo de Guliis ordinava inoltre che il frate fosse immediatamente spogliato dell'abito, e che si portasse di fronte al suo ordinario, in questo caso all'Arcivescovo di Fermo. La notifica all'ordinario del luogo dopo l'avvenuta sentenza di espulsione, era una procedura effettivamente prevista dalle Costituzioni Urbane, ma per i casi così detti incorreggibili.<sup>60</sup> Il Concilio di Trento aveva prioritariamente riservato agli ordinari locali la competenza per cause di prima istanza (Sess. XXIV c.20 *de ref.*).

Il segretario Provinciale Ambrogio Romani da Mondaino, il giorno stesso, accompagnato dal guardiano del convento di Macerata Francesco

<sup>58</sup> AAV, *Congr. Concilio, Pos.(Sess.)* n.242, f. 868r.

<sup>59</sup> *Const. Urbanae*, cap. II, tit. VI, n. 1: «Quia filiationis usum in Ordine nostro receptum, et approbatum, nos pariter recipimus et approbamus; propterea statuimus, firmiterq. praecipimus, ne quisquam in posterum ad probationem, vel professionem admittatur, qui prius ab aliquo Conventu pro eius filio receptus non sit, alias admissio, et professio nulla sit, et admittentes ipso facto officiorum privationem incurrant.»

<sup>60</sup> *Const. Urbanae*, cap. X, tit. IX, n. 4: «Generalis vero Minister, expulsionem peracta, statim locorum Ordinariis, cuius iurisdictioni, et obedientiae subesse debent expulsi, expulsionis sententiam notificare teneatur.»

de Lauro, si recò presso le carceri di Macerata e comunicò la sentenza all’imputato. Il frate fu spogliato dell’abito e fattagli indossare una veste e un copricapo nero, fu scarcerato affinché si presentasse personalmente all’Arcivescovo di Fermo. Non sappiamo quale sia stato il provvedimento dell’ordinario fermano ma quasi certamente, considerate le fasi successive della vicenda, egli si limitò a confermare quanto sostenuto dal Superiore regolare.

Trascorsi alcuni mesi infatti fra Florenziano decise di appellarsi alla Congregazione del Concilio; la richiesta venne perorata dal Procuratore Generale dei Conventuali presso la Curia Romana, all’epoca Blasio da Cherso<sup>61</sup>, il quale provvide a presentare la supplica secondo la forma consueta, al Segretario del dicastero Francesco Paolucci De Calboli<sup>62</sup>. Come si evince dagli atti del capitolo provinciale dei conventuali della Marca, celebrato a Fermo nel 1620, i frati della provincia dovevano affidarsi esclusivamente ai Procuratori dell’Ordine *per litteras*, qualora ci fosse stato il bisogno di perorare cause presso la Curia Romana; era infatti vietato ai singoli di recarsi autonomamente a Roma<sup>63</sup>. I procuratori generali degli ordini religiosi erano figure ormai da tempo stabili e assidue presso la Curia Romana e si occupavano di curare e rappresentare gli interessi delle singole case religiose e dell’intero Ordine di fronte alle congregazioni e agli uffici di Curia. Oltre a perorare nella prassi le istanze dei religiosi, venivano anche interpellati dalle congregazioni stesse quando una questione esigeva un chiarimento o quando era particolarmente rilevante che un esponente di un’istituzione

<sup>61</sup> F. Benoffi, *Dei Procuratori Generali dei Minori nella Curia Romana. Memorie Storiche della vita di Giovanni Dacre D’ordine Minorita, Vescovo di Trevigi*, Pesaro 1830, p. 38. Il procuratore dei conventuali risiedeva nel convento di S. Salvatore in Onda presso Ponte Sisto, un tempo detto Ponterotto.

<sup>62</sup> Francesco Paolucci De Calboli fu segretario dal 1626 al 1657. Si veda P. Palazzini, *Prospero Fagnani, Segretario della Sacra Congregazione del Concilio e suoi editi e inediti, Appendice I*, in *La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto Centenario dalla Fondazione (1564-1964)*, Città del Vaticano 1964, p. 378.

<sup>63</sup> *Acta in Capitulo Provinciali Ord. Min. Conventualium Provinciae Marchiae*, Ancona 1622, p.41: «Cause omnes tam publiicae, quam privatae huius Provinciae in curia Romana per agenda patri Procuratori ordinis et non aliis committantur, neque fratres personaliter ire, et Romae commorari praesumant, sed quantum fieri potest, quic quid occurrerit, per litteras agatur.»

centrale si pronunciasse su un determinato caso<sup>64</sup>. Essi infatti fungevano anche da tramite tra il Generale dell'Ordine e gli uffici curiali.

Nella supplica, che riassumeva brevemente l'intera vicenda, si contestava la validità della sentenza del superiore regolare in quanto mancante di debiti requisiti. Gualtieri contestava il fatto che non erano state presentate avanti l'ordinario le cause della presunta nullità, come invece prevedeva il Concilio di Trento<sup>65</sup>. Per avvalorare la sua richiesta di essere reintegrato nella religione, il Gualtieri inoltre citava espressamente nella propria supplica, una precedente pronuncia positiva sul tema da parte della Congregazione relativamente ad un caso simile risalente al gennaio del 1618<sup>66</sup>. Proprio il caso del '18 per altro poneva un ulteriore dilemma; rendere illecita una professione di fede in realtà legittima, vale a dire espellere illegittimamente qualcuno dall'ordine, implica che il religioso che vive nel secolo, si macchi – seppur involontariamente – del reato di apostasia?

Al di là del quesito, dal punto di vista pratico è interessante notare che il Gualtieri, o chi per lui, fosse a conoscenza della giurisprudenza della Congregazione del Concilio sul tema e la usasse a proprio favore. Ciò avveniva nonostante il divieto, più o meno rispettato, di circolazione di raccolte non autorizzate di decreti della SCC<sup>67</sup>.

Ad ogni modo, nella seduta del 13 novembre 1638 la Congregazione del Concilio si pronunciò sul caso in oggetto. Bisogna considerare che in fase decisionale, era particolarmente significativo per il dicastero romano identificare dal punto di vista istituzionale un determinato convento o il

<sup>64</sup> Sulla figura e le competenze dei procuratori generali degli Ordini religiosi, si veda lo studio di Emanuele Boaga relativamente ai carmelitani, E. Boaga, *Il Procuratore Generale nell'ordine Carmelitano: origine e sviluppo della figura e del ruolo*, «Carmelus: Commentarii ab Instituto Carmelitano editi», 43 (1996), pp. 42-98.

<sup>65</sup> AAV, *Congr. Concilio, Pos.(Sess.)* n. 242, f. 870r. Nella supplica viene menzionato il cap.9 Sess. XXV *de ref.* che però non norma in alcun modo la tematica in oggetto. Si tratta con molta probabilità di un refuso. È verosimile infatti che Gualtieri si volesse riferire al c. 19 Sess. XXV *de regul.*

<sup>66</sup> AAV, *Congr. Concilio, Pos.(Sess.)* n. 242, f. 870r. Il caso a cui si riferisce Gualtieri dovrebbe riguardare un minore conventuale della città di Roma, illegittimamente spogliato dell'abito. Si veda AAV, *Congr. Concilio, Liber Decret.*, vol. 11, f. 208r.

<sup>67</sup> Sul tema si veda L. Sinisi, «*Pro tota iuris decretalium ulteriore evolutione: le declarationes della Congregazione del Concilio e le loro raccolte dei secoli XVI e XVII fra divieti e diffusione*», «Historia et Ius», 18 (2020), pp. 1-40.

singolo religioso che si appellava alla Congregazione; il ginepraio istituzionale e quindi normativo degli ordini religiosi, francescani compresi, nel territorio della Marca obbligava la SCC, come altri uffici di curia, ad avere esatta cognizione della provenienza del caso giuridico, così da incardinarlo dal punto di vista normativo. Ogni ordine o congregazione religiosa infatti contava su proprie Costituzioni e norme interne; incrociare e correlare la normativa tridentina e pontificia con lo *ius* particolare degli Ordini rientrava nel lavoro interpretativo del dicastero. Identificare Gualtieri nell’ordinamento dei minori conventuali risultava quindi fondamentale<sup>68</sup>.

La SCC decretò che fra Florenziano Gualtieri era stato scacciato dalla religione con una modalità che contraddiceva quanto prescritto dal Concilio di Trento, e che quindi dovesse essere reintegrato nel medesimo ordine religioso: «Sacra Congregatio Concilii censuit oratorem contraformam a S. Concilio praescriptam fuisse a religione eiectum ideoque ad habitum eiusdem Religionis esse restituendum»<sup>69</sup>.

Stando ai *Libri Decretorum*, la SCC si pronunciò sulla medesima questione anche nella seduta successiva, cioè quella del 4 dicembre 1638, emanando un decreto identico al precedente<sup>70</sup>. Sebbene probabilmente si tratti soltanto di un refuso di duplice trascrizione dei decreti nei registri, è bene sottolineare un particolare interessante, che può essere utile a comprendere dal punto di vista giuridico la decisione finale.

La prassi amministrativa della SCC prevedeva che i singoli casi venissero associati a riferimenti normativi. Gli ufficiali della Congregazione classificarono la prima volta il caso in questione nell’ambito normativo della Sess.XXV c. 19 *de regul.*<sup>71</sup>, mentre la seconda

<sup>68</sup> Per una panoramica agile dell’evoluzione storico-normativa e istituzionale dell’intero ordine francescano e delle sue ramificazioni si veda P. Etzi, *Iuridica Franciscana: Percorsi monografici di storia della legislazione dei tre ordini Francescani*, Padova 2005.

<sup>69</sup> AAV, *Congr. Concilio, Pos.(Sess.)* n. 242, f. 870r-v. Il decreto si trova trascritto, sebbene in una forma leggermente diversa, anche in AAV, *Congr. Concilio, Libri Decret.*, vol. 16, f. 117r. Di seguito il testo: «Fr. Florentius Gualtierius Sacra Congregatio Concilii censuit oratorem contraformam a S. Concilio praescriptam ideoque ad habitum eiusdem Religionis esse restituendum».

<sup>70</sup> AAV, *Congr. Concilio, Libri Decret.*, vol. 16, f. 117v.

<sup>71</sup> *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. Alberigo e G.L. Dossetti, Bologna 2013: Sess. XXV c. 19 *de regul.*: «Quicumque regularis praetendat se per vim et metum ingressum esse religionem aut etiam dicat ante aetatem debitam professum fuisse aut quid

volta usarono come categoria normativa il *De Regularibus Apostatis et Eiectis*, un decreto generale post-tridentino emesso dalla SCC stessa nel 1624. Questi due provvedimenti avevano una evidente affinità normativa<sup>72</sup>. Ad essere precisi il canone 19 disciplinava, sebbene a grandi linee, per lo più i casi di coloro che erano stati forzati ad entrare nella religione, coloro che erano accusati di apostasia e di coloro che indossavano l'abito in maniera occulta<sup>73</sup>.

Il decreto generale dal canto suo consisteva implicitamente in un rinnovamento del canone tridentino ora citato e inoltre raccoglieva e incorporava esplicitamente la normativa prodotta durante il pontificato di Clemente VIII, il quale aveva più volte legiferato sul tema della ricezione dei novizi e della loro formazione<sup>74</sup>.

Tra le norme Clementine recepite dal *De regularibus Apostatis et Eiectis* e valide sia per ordini monastici che mendicanti, in particolare sono da segnalare il *Regularis Disciplina* (1596), nel quale si ordinava di non ammettere i novizi all'abito o alla professione se non in determinati conventi che sarebbero stati designati dal pontefice per ciascuna

simile velit que habitum dimittere quacumque de causa aut etiam cum habitu discedere sine licentia superiorum: non audiatur nisi intra quinquennium tantum a die professionis et tunc non aliter nisi causas quas praetenderit deduxerit coram superiore suo et ordinario. Quod si ante habitum sponte dimiserit nullatenus ad allegandum quamcumque causam admittatur sed ad monasterium redire cogatur et tamquam apostata puniatur; interim vero nullo privilegio suae religionis iuветur. Nemo etiam regularis cuiuscumque facultatis vigore transferatur ad laxiorem religionem nec detur licentia cuiquam regulari occulte ferendi habitum suae religionis.».

<sup>72</sup> AAV, *Congr. Concilio, Libri Decret.*, vol. 12, ff. 187r-194r. Che ci sia una evidente "affinità normativa" nell'intento del legislatore, tra il canone 19 della Sess.XXV *de regul.* e il decreto generale della SCC, lo si può dedurre plasticamente anche guardando il vol. 12 dei *Libri Decretorum*, dove il testo del *De Regularibus Apostatis et Eiectis* compare per intero e per la prima volta; l'*incipit* del decreto generale presenta infatti sul margine sinistro della carta la sigla "Sess.XXV c. 19 *de regul.*" che, nelle modalità tipiche di redazione dei *Libri Decretorum*, sta ad indicare una precisa connessione normativa.

<sup>73</sup> Su casi di apostasia dalla religione si veda il contributo di Andrea Cicerchia sui Celestini in A. Cicerchia, *La Congregazione Celestina in età moderna. Storie e nuove prospettive di ricerca*, in *La Provincia Celestina di Romagna. Indagini storiche locali e nuove prospettive di studio*, a cura di S. Giombi *et alii*, Ancona 2013, pp. 39-79, in particolare pp. 68-73.

<sup>74</sup> AAV, *Congr. Concilio, Libri Decret.*, vol. 12, ff. 187r-194r: «[...]censuit, esse innovandas, et Sanctissimi autoritate innovat Constitutiones, et Decreta generalia san.me. Clementis VIII ad Regularium reformationem, ac Novitiorum receptionem professionem, atque institutionem spectantia, districteq.».

provincia<sup>75</sup>. Tale norma venne poi ribadita con il decreto *Sanctissimus* (1599)<sup>76</sup> e con il decreto *Nullus* (1599)<sup>77</sup>.

Successivamente Clemente VIII emanò il *Decretum super forma recipiendi Novitios Regularium ad habitum et professionem* (1602)<sup>78</sup> e il *Cum ad regularem disciplinam* (1603) che conteneva le *Institutiones super receptione, et educatione Novitiorum Religiosorum in Monasteriis, et Conventibus designatis, vel designandis, Clementis eiusdem iussu editae*<sup>79</sup>.

Proprio in quest’ultimo provvedimento, che toccava vari ambiti riguardanti la vita dei novizi e dei loro maestri, c’era un puntuale riferimento al tema della filiazione:

Ma perche in alcune Religioni vi è l’uso della Figlivolanza, si dichiara, che quantunque sia stato stabilito, che ciascuna Religione debba avere alcuni Monasteri, o Conventi designati per la Educazione de’ Novizzi, sarà con tutto ciò lecito a i Superiori de’ Monasteri, e Conventi di dette Religioni, nelle quali vi è il suddetto uso della Figlivolanza, di potere ascrivere per figli de i Conventi loro quei, che conosceranno avere le qualità accennate; E i ricevuti, che saranno, secondo le presenti istituzioni, si manderanno colle lettere Testimoniali ai Conventi di Noviziato, dove, come figli, delli suddetti Conventi, e a nome, e istanza loro, debbano essere ricevuti, e provati nel Noviziato; Di poi prima, che sieno rimandati ai Conventi, de li quali sono figli, dovranno stare nel Professorio, come si è detto<sup>80</sup>.

Il *De Regularibus Apostatis et Eiectis* del 1624 però oltre a recepire questa stratificata normativa regolare sulla ricezione dei novizi e l’ammissione alla professione, nello specifico si focalizzava sulle dinamiche di

<sup>75</sup> L. Holstenus, *Codex Regularum Monasticarum et Canoniarum...*, tomo VI, Augusta Vindelicum 1759, pp. 426-427.

<sup>76</sup> *Ibid.*, p. 427. Anche detto *De Novitiis ad habitum Regularem non recipiendis nisi in Monasteriis, et locis designandis*

<sup>77</sup> *Ibid.*, p. 430.

<sup>78</sup> *Pontificie Constitutiones ad Seraphicum Religionem spectantes, nunc recens et praescripto Rmi. P. Joannis de Neapoli Totius Ordinis S. Francisci Ministri Generalis Collectae, at accuratis excusse*, Venezia 1647, pp. 331-332.

<sup>79</sup> *Ibid.*, pp. 332-338. Sulle riforme dei regolari introdotte da Clemente VIII, soprattutto in prospettiva gesuitica, si veda I. Sicardo, *La reforma de Clemente VIII y la Compañía de Jesús*, «Revista Española de Derecho Canónico», 27 (1954), pp. 681-723, in particolare pp. 701-702.

<sup>80</sup> L. Holstenus, *Codex Regularum Monasticarum*, t. VI, p. 437.

espulsione; questo è il motivo per cui la SCC lo utilizzò per dirimere la controversia sul caso Gualtieri.

Guardando alle capitolarioni del decreto generale, sembra che la *ratio* del decreto generale fosse quella di mitigare o quantomeno regolamentare, almeno in parte, una certa rigidità. In particolare si prevedeva che l'estromissione da qualunque Ordine o congregazione religiosa venisse consentita soltanto in presenza di un caso veramente incorreggibile, cioè di un individuo «indurato in sua pervicacia»<sup>81</sup>.

Le Costituzioni Urbane, che a loro volta avevano recepito esplicitamente il *De Regularibus Apostatis et Eiectis*, adattando la normativa generale all'Ordine dei Minori Conventuali, stilavano un elenco piuttosto preciso dei casi ritenuti incorreggibili per i Conventuali<sup>82</sup>. Quei frati che

<sup>81</sup> AAV, *Congr. Concilio, Libri Decret.*, vol. 12, ff. 187r-194r: «[...] Ad haec ut in posterum e Religionibus nullus legitime professus eiici possit, nisi sit vere incorrigibilis: vere autem incorrigibilis minime censeatur, nisi non solum concurrant ea omnia, quae ad hoc ex iuris communis dispositione requiruntur; sublatis hac in parte statutis, et Constitutionibus cuiusque Religionis et ordinis, etiam a Sede Apostolica approbatis, et confirmatis: verum etiam unius anni spatio in ieiunio, e poenitentia probetur in carceribus: proindeque unaquae Religio privatos habeat carceres in qualibet saltem Provincia, Elapso antem anno, si nihilominus non resipuerit, sed animo indurato in sua pervicacia perseveravit, ne contagione pestifera plurimum perdat, tanquam pecus morbis, ac membrum putre eiici tandem possit, seu ab ipsomet Generali tantum de consilio, et assensu sex Patrum ex gravioribus Religionis eligendis in singulis Capitulis, vel Congregationibus generalibus; tumquam non nisi instructo secundum eorum stylum, et Constitutionibus processu, et plene probatis causis expulsionis ad Sacrum Canonum praescriptum. Interea tamen usque ad primum generale Capitulum, seu Congregationem proxime celebrandam, si quempiam ex iustis, et necessariis causis expellere oportebit, electo fieri possit a Generali cum consilio, et assensu sex Patrum, ut supra, quos idemnet Generalis eligere debeat infra quatuor menses a praesentis Decreti publicatione: servata tamen in reliquis forma superius praescripta. Sic vero eiecti, quandiu non redierint ad Religionem, in habitu clericali incedat, atque Ordinarii loci iurisdictioni, et obedientiae subsint, proindeque Generalis illico expulsionis sententiam eisdem Ordinario notificare teneatur. Caeterum Sacra Congregatio Religionum Superiore serio admonet, ac per Iesu Christi viscera obtestatur, ut memores paternae charitatis, et mansuetudinis, quam profitentur, nihil intentatum relinquunt, ut Iucretur animas fratrum suorum fere in profundum malorum delapsas, ante quam gravissimum, atque extremum expulsionis remedium experiantur.»

<sup>82</sup> *Const. Urbanae*, cap. X, tit. IX, n. 2: «Decernitur tamen, ut Sac. Congr. Conc. Decretum sub die 21 Septembris 1624. de incorrigibilibus sancitum inviolate servetur; ne videlicet in posterum ullus legitime professus e Religione eiici possit, nisi vere incorrigibilis sit. Vere autem incorrigibilis minime censeatur, nisi non solum ea omnia concurrant, verum etiam ut in privato carcere, sive ut praefertur ergastulo unius anni spatio in ieiuniis,

ad esempio si macchiavano di furti, percussioni gravi, cospirazione contro i superiori, apostasia, falsificazione di lettere dei superiori, violazione dei monasteri delle monache e molte altre fattispecie, venivano considerati non recuperabili<sup>83</sup>. Il livello di perniciosità per altro era valutato non soltanto sulla base della gravità del “reato”, ma anche sul grado di recidiva.

Sulla base di questo breve inquadramento normativo e sebbene il decreto particolare della SCC emesso per il nostro caso di studio sia piuttosto stringato, si possono tentare delle ipotesi interpretative. La decisione finale favorevole al Gualtieri, certificava chiaramente che secondo il parere del dicastero romano, il frate era stato espulso dall’Ordine secondo modalità illegittime e che quindi andasse reintegrato. Sulla base del quadro normativo generale si cui si è detto, si potrebbe ipotizzare inoltre che la SCC avesse indirettamente ritenuto il movente dell’espulsione non sufficientemente grave da determinare la radiazione dalla religione<sup>84</sup>. Appare evidente come la SCC quindi si limitasse a sanare una situazione, frutto di una violazione procedurale che si era compiuta all’interno dell’Ordine dei Minori Conventuali. Da notare inoltre che a quanto sappiamo, nessuna misura fu presa contro coloro che in maniera non certo limpida avevano accettato nella religione il Gualtieri e che a norma di costituzione avrebbero meritato di essere puniti. Paradossalmente infatti non si ravvisano da parte del Provinciale provvedimenti contro quei superiori che avevano di fatto autorizzato, con frode, l’ammissione del Gualtieri.

Per quanto riguarda il *decision making process* del dicastero, questo caso di studio mostra come la Congregazione del Concilio dovesse far riferimento a diversi provvedimenti normativi stratificatisi nel tempo e di diversa matrice. Il dicastero cercando di rifarsi per quanto possibile ad un principio di coerenza, teneva insieme lo *ius particulare* dei Minori Conventuali, le costituzioni apostoliche, i decreti generali emessi dalla

et poenitentia probetur. Elapso autem anno, si de resipiscentia nulla spes adsit, ne contagione pestifera plurimos perdat, tamquam pecus morbida, ac membrum putre a Generali dumtaxat Ministro, de consilio, consensuque Assistentium, instructo prius (iuxta harum Constitutionum decreta) processu, pleneque ad Sacr. Can. praescriptum probatis causis expulsionis, eiici tandem possit, et valeat.»

<sup>83</sup> *Const. Urbanae*, cap. X, tit. IX, n. 2.

<sup>84</sup> Cfr. Jacobson Schutte, *La Congregazione del Concilio cit.*, p. 77.

SCC e la giurisprudenza del medesimo dicastero. Ciò risultava particolarmente complesso soprattutto in un contesto storico-giuridico in cui il diritto era prodotto da molteplici soggetti e dove non si manifestava una gerarchia delle fonti chiara, nel senso moderno del termine.

A dimostrazione di quanto il tema dell'accettazione dei novizi fosse dirimente, bisogna tenere presente che non molti anni dopo il caso trattato, la questione circa l'ingresso dei novizi e più in generale la riforma dei regolari, tornò nuovamente al centro del dibattito. Innocenzo X infatti in un'ottica centralizzatrice, proibirà con la Bolla *Inter coetera* (1649) a tutti gli ordini religiosi di accettare novizi senza licenza della Santa Sede; tale potestà dispensativa venne affidata alla *Congregatio Super Statu Regularium*<sup>85</sup>.

Le modalità di ingresso nella religione continuarono comunque ad essere oggetto di attenzioni anche all'interno della famiglia dei Conventuali; la Bolla *Inscrutabili divinae Sapientiae* di Alessandro VII del 1660, confermando i provvedimenti emanati durante il Definitorio Generale dei Minori Conventuali del 1659, ribadiva che i novizi non potevano essere ammessi all'anno di prova senza una legittima procedura di aggregazione<sup>86</sup>.

Concludendo, la prospettiva offerta dalla Congregazione del Concilio, proprio per la sua peculiare vocazione interpretativa del diritto, sembra rilevarsi metodologicamente utile per ricostruire il complesso quadro normativo di riferimento di un preciso istituto giuridico regolare. Il caso di studio analizzato permette inoltre di gettare uno sguardo non scontato sulle procedure di affiliazione ed espulsione in seno all'ordine dei conventuali, nonché sulle prassi adottate nella provincia conventuale della Marca. Il fatto che un singolo caso potesse coinvolgere diverse

<sup>85</sup> Sicardo, *La riforma de Clemente VIII* cit., pp. 688-689. La riforma Innocenziana imponendo un numero minimo di religiosi per ogni casa, riduceva drasticamente il numero dei conventini in Italia.

<sup>86</sup> L. Holstenus, *Codex Regularum Monasticarum et Canoniarum...*, Tomus Tertius, Augusta Vindelicum 1759, p. 427: «Declaretur demum Decretum Urban. Constit. de non admittendo ad Probationem vel Professionem ante aggregationem ita esse intelligendum, ut nullus deinceps Novitius, ad Probationem admittatur, nisi de praevia aggregatione legitime constiterit.».

entità sia ecclesiastiche che secolari, centrali e locali, rivela un quadro di non scontata dinamicità tra le istituzioni.

Certamente la vicenda del Gualtieri non può né riassumere né esaurire di per sé la complessità dell’istituto della filiazione; in prospettiva futura l’indagine attraverso le fonti della Congregazione del Concilio potrebbe prendere in considerazione casi simili anche afferenti ad altri ordini mendicanti, per poter apprezzare e saggiare similitudini e differenze. Sarebbe inoltre utile volgere lo sguardo in maniera quanto più sistematica alle possibilità offerte dalle serie dell’archivio della Congregazione dei Vescovi e Regolari, dicastero di riferimento per questioni interne dei religiosi. Anche analizzando organicamente gli atti dei capitoli generali e provinciali dell’Ordine potrebbero emergere spunti significativi sulla prassi della filiazione conventuale nella prima età moderna.